

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 124/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 112/2011 del 21 ottobre 2011 ⁽¹⁾.
- (2) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2011 del 21 ottobre 2011 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo è così modificato:

- 1) dopo il punto 53 [regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione] della parte 7.2 del capitolo I è inserito il punto seguente:

⁽¹⁾ GU L 341 del 22.12.2011, pag. 72.

⁽²⁾ GU L 341 del 22.12.2011, pag. 78.

⁽³⁾ GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 7.

«54. **32011 R 0016:** Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 7).»;

- 2) dopo il punto 47 [regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione] del capitolo II è inserito il punto seguente:

«47a. **32011 R 0016:** Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 7).»

Articolo 2

Dopo il punto 54zzzzzz (decisione 2010/169/UE della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è inserito il punto seguente:

«54zzzzzzm. **32011 R 0016:** Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 7).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 16/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER
